



COMUNE DI BOVA

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 18 del 18-06-2026

Oggetto:

CAMPAGNA PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI ANNO 2026.

L'anno duemilaventisei addì diciotto del mese di giugno,

Il Sindaco

PREMESSO che la stagione estiva, a causa delle elevate temperature, comporta un alto rischio di incendi che possono svilupparsi nei terreni incolti e/o abbandonati, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata delle persone nonché delle cose e dell'ambiente;

PRE S O ATTO dei gravi incendi verificatesi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti ingenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;

RIENUTO pertanto necessario, predisporre misure idonee a prevenire e controllare il rischio di incendi, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire tale pericolo;

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n° 225 e ss.mm. ii. istituita dal servizio nazionale della Protezione Civile ed in particolare, l'art. 15 che riconosce il sindaco quale Autorità Locale di Protezione Civile;

VISTA la legge 21 novembre 2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi", nonché le relative linee guida e direttive;

VISTO il Dlgs n° 112 del 2 gennaio 2018, "Codice della Protezione Civile" con il quale il Sindaco è riconosciuto Autorità Comunale di Protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dell'Amministrazione;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 185 del 22. 04. 2026 con la quale è stato approvato il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta e attività contro gli incendi boschivi;

VISTO il Piano regionale per la Prevenzione e la lotta agli incendi boschivi anno 2026 pubblicato sul BURC n° 91 del 05.05.2026;

VISTE le "Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi ed in zone di interfaccia urbano-rurale nonchè ai rischi conseguenti" diramate dal Ministro della Protezione Civile con nota del 26.05.2026;

VISTO 11 D.Ivo n. 267/2000 in materia di ordinanza sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di pericoli gravi per la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 423, 423 bis, 449, 650 e 652 del codice penale;

VISTE le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia;

RITENUTO di dover adottare le iniziative, per il periodo compreso dal 15 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026, volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

CONSIDERATO che una parte rilevante degli incendi boschivi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni privati incolti o dall'accensione impropria di fuochi;

VALUTATA la necessità di vietare l'accensione dei fuochi, non solo nelle aree boschive ma anche nelle strade e nei sentieri che li attraversano, nelle siepi, negli argini ed in qualunque altro luogo che, per le sue caratteristiche, sia potenzialmente pericoloso per lo sviluppo degli incendi;

RITENUTO di dover adottare le iniziative, per il periodo compreso dal 15 Giugno 2026 al 15 Ottobre 2026, volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Tutto quanto sopra premesso, ritenuto dover provvedere sulla base dei poteri conferiti dalle disposizioni normative sopra citate.

ORDINA

Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente trascritti, per il periodo compreso da 15 giugno al 15 ottobre 2026

1. A tutti i possessori di terreni ricadenti nel territorio comunale, ad eliminare a proprie spese tutti i materiali (cumuli di rifiuti combustibili, cumuli di pneumatici ed altro materiale) che possono favorire il propagarsi del fuoco;
2. Di eliminare, la vegetazione infestante dai terreni posti in prossimità d' abitazioni rurali e del centro abitato;
3. Di proibire comportamenti che possono causare l'innescio di incendi.
4. Di non accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
5. Di non usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
6. Di non fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;

AVVERTE

Ai contravventori, salvo che il fatto non configuri ipotesi di reato o nei casi di maggiore gravità dinanzi ad incendi pericolosi ed a rischi per l'igiene e la salute pubblica e l'ambiente, saranno applicate le sanzioni di legge.

Informa Ai sensi dell'art.3, c.4 della Legge 241/90 che contro la presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla Pubblicazione, al TAR di Reggio Calabria, oppure, in via alternativa al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla Pubblicazione;

DISPONE

Che il presente provvedimento venga:

1. Pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune;
2. Inserito nel sito Internet del Comune,
3. Affisso in luoghi e locali pubblici di tutto il territorio Comunale;
4. Gli agenti della Forza Pubblica (Polizia di Stato, Carabinieri, Corpo Carabinieri Forestale, Vigili del Fuoco, Polizia Metropolitana) sono incaricati alla vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Copia della presente è trasmessa, per conoscenza per quanto di competenza a:

1. Alla Prefettura di Reggio Calabria;
2. Alla Regione Calabria Settore Protezione Civile Catanzaro;
3. Alla Stazione Carabinieri di Bova;
4. AI Carabinieri del Nucleo Forestale Bagaladi;
5. Al Commissariato di PS Condofuri- Roghudi;
6. Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria;
7. Al Comando Vigili del Fuoco distaccamento di Melito Porto Salvo .

IL SINDACO
F.to Santo Casile

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questo Comune e vi rimarrà fino al 03-07-2026.

Li, 04-07-2026.

IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE

F.to Santo Casile